

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SSE)

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹ (in prosieguo: il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011² stabilisce norme dettagliate per certe licenze di pilotaggio, la conversione di licenze e certificati nazionali nonché le condizioni per l'accettazione delle licenze di paesi terzi. In aggiunta, il regolamento (UE) n. 1178/2011 include delle disposizioni sulla certificazione delle organizzazioni di addestramento approvate e degli operatori dei dispositivi di addestramento al volo simulato utilizzati per l'addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti.
- (2) Con la sostituzione del regolamento (CE) n. 1592/2002 con il regolamento (CE) n. 216/2008, l'articolo 5 che tratta l'aeronavigabilità è stato ampliato per includere gli elementi di valutazione dell'idoneità operativa nelle regole di attuazione per l'omologazione del tipo.
- (3) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ha ritenuto necessario proporre degli emendamenti al regolamento (CE) n. 1702/2003 al fine di permettere all'Agenzia stessa di approvare i dati di idoneità operativa come parte del processo di omologazione.
- (4) I dati di idoneità operativa includeranno degli elementi di formazione obbligatori per la formazione per l'abilitazione per tipo dell'equipaggio di condotta che formeranno la base per sviluppare i corsi di formazione per tipo.

¹ GU L 79 del 19.03.08, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag.1).

- (5) I requisiti relativi alla costituzione dei corsi di formazione per l'abilitazione per tipo dell'equipaggio di condotta si riferiscono ai dati di idoneità operativa, ma deve essere aggiunta una disposizione generale per il caso in cui i dati di idoneità operativa non siano disponibili e allo stesso tempo devono essere aggiunte le necessarie disposizioni transitorie.
- (6) I provvedimenti forniti da questo regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia³ in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione dovrebbe quindi essere modificato conformemente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 viene modificato come segue:

1. Viene aggiunto un nuovo articolo 9 bis come segue:

Articolo 9 bis

Formazione per l'abilitazione per tipo e dati di idoneità operativa

1. Nei casi in cui negli allegati si fa riferimento ai dati di idoneità operativa stabiliti conformemente alla parte 21, se tali dati non sono disponibili per il tipo corrispondente, il richiedente può conformarsi alle sole disposizioni degli allegati.
 2. I corsi di formazione per le abilitazioni per tipo approvati prima dell'approvazione del programma minimo di formazione per l'abilitazione per tipo dei piloti nei dati di idoneità operativa per il corrispondente tipo conformemente alla parte 21 devono includere gli elementi di formazione obbligatori entro quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o entro due anni dopo l'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.
2. L'allegato VII al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione viene modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

³ (07/2011).

⁴ (Da emanare).

Fatto a Bruxelles, il XXXX.

Per la Commissione
[...]
Il presidente

ALLEGATO

L'allegato VII (parte ORA) al regolamento (UE) n. 1178/2011 viene modificato come segue:

1. Al punto ORA.GEN.160, il punto (b) viene sostituito da quanto segue:
“(b) Fatto salvo il paragrafo a), l'organizzazione deve segnalare all'autorità competente e all'organizzazione responsabile per la progettazione dell'aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamento di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino l'inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente alla parte 21 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell'aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.”
2. Al punto ORA.ATO.145, il punto (a) viene sostituito da quanto segue:
“(a) L'ATO deve assicurare che gli studenti soddisfino tutti i prerequisiti per l'addestramento stabiliti nella parte medica, parte FCL e, se applicabile, come definito nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità alla parte 21.”
3. Al punto ORA.FSTD.210, lettera a), il punto (2) viene sostituito da quanto segue:
“(2) i dati di validazione dell'aeromobile definiti dalla parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità alla parte 21, ove applicabile; e”